

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6146 del 23/11/2018
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - INCIDENTE VERIFICATOSI IL 24/03/17 PRESSO AUTOSTRADA A14 AL KM 59+650, SOLAROLO (RA) ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6393 del 23/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - INCIDENTE VERIFICATOSI IL 24/03/17 PRESSO AUTOSTRADA A14 AL KM 59+650, SOLAROLO (RA)
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "*Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)*";
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "*Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana*";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al PGRA/2017/4873 del 07/04/17 la Società GSA Gestione Servizi Ambientali srl, in nome e per conto della Società Autostrade per l'Italia spa, comunicava (ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi in qualità di soggetto "*non responsabile*") una potenziale contaminazione a seguito dell'evento di incidente stradale verificatosi in data 24/03/2017 presso Autostrada A14 al km 59+650, Solarolo (RA);
- con nota avente PGRA/2017/4964 del 10/04/17 questa SAC richiedeva alle predette Società (GSA Gestione Servizi Ambientali srl; Autostrade per l'Italia spa) di trasmettere tutti gli elementi informativi ritenuti utili ai fini dell'attivazione, da parte di questa SAC, del procedimento ex art. 245 comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 e smi, volto all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione comunicata. In particolare, al fine di identificare tutti i soggetti potenzialmente interessati dal procedimento a norma dell'art. 9 della L. n. 241/90 e smi, si

richiedeva alle Società di fornire tutte le informazioni a disposizione sull'evento e sull'autotreno oggetto del sinistro stradale occorso nella nottata del 24/03/17 all'altezza del km 59+650;

-
- con nota PGRA/2017/7689 del 05/06/17 questa SAC comunicava a tutti gli Enti e soggetti interessati che – non essendo pervenuta alcuna nota informativa in merito alla richiesta di cui sopra e considerato che GSA srl e Autostrade per l'Italia rappresentavano l'unica possibile fonte di informazione in merito - in carenza degli elementi necessari ai fini dell'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione, questa SAC - decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta nota PGRA/2017/7689 del 05/06/17 - avrebbe proceduto ad emettere la determina di mancata individuazione del responsabile;
- con nota rif. ASPI/T3/20.07.17/0003507/EU (acquisita da questa SAC al PGRA/2017/10045 del 21/07/17) la Società Autostrade per l'Italia spa - Direzione 3° Tronco Bologna indicava, interpellata in merito la Polizia Stradale Sezione di Ravenna (che aveva rilevato il sinistro), gli estremi del proprietario e del conducente del mezzo (Att. VOLVO FH12 tg. CG132JN -AA50276) a cui era occorso il sinistro:
 - ✓ Conducente del mezzo: Sig. Fall Mactar nato il 09.02.1968 a Dakar (Senegal), residente a Fusignano (48010) Via X Aprile 1;
 - ✓ Proprietario del mezzo: impresa individuale Sorrentino Luigi (CF: SRRLGU54S11C129I) con sede legale a Casola di Napoli (NA), Via Roma 180;
- con nota PGRA/2017/10470 del 01/08/17 questa SAC comunicava tramite PEC l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione (e relativa diffida ad adempiere, ove necessario);
- questa SAC provvedeva a trasmettere la predetta nota PGRA/2017/10470 del 01/08/17 - con Raccomandata con ricevuta di ritorno - al Sig. Fall Mactar, all'indirizzo sopra indicato in comune di Fusignano. La Società Postelitaliane restituiva a questa SAC la predetta Raccomandata, indicando che il destinatario Sig. Fall Mactar risultava trasferito;
- con nota PGRA/2017/11899 del 04/09/17 questa SAC richiedeva all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di trasmettere - nel più breve tempo possibile - il nuovo indirizzo conosciuto del Sig. Fall Mactar (nato il 09.02.1968 a Dakar (Senegal)), in modo tale da poter espletare tutti gli adempimenti di legge in ordine alla conclusione del procedimento avviato;
- con nota acquisita al PGRA/2017/11962 del 05/09/17 il Servizio Demografico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna comunicava a questa SAC che egli risultava formalmente residente al medesimo indirizzo già in nostro possesso (Via X Aprile n. 1), ma - da informazioni verbali fornite dall'attuale proprietario dell'immobile - lo stesso risultava trasferito ad altro indirizzo sconosciuto. Il medesimo Servizio informava inoltre di voler disporre le dovute verifiche per accertare l'effettiva irreperibilità del Sig. Fall e, conseguentemente, avviare un vero e proprio procedimento di cancellazione con conclusione nell'arco di un anno;
- con nota PGRA/2017/13980 del 20/10/17 questa SAC richiedeva alla Polizia Stradale - Sezione di Ravenna – la trasmissione di copia del verbale di rilevamento del sinistro di che trattasi, nonché ogni altra informazione e/o elemento disponibile ed utile in relazione alla causa ed alla dinamica dell'incidente;
- il predetto verbale di rilevamento incidente stradale n. 41 del 24/03/17 risultava acquisito da questa SAC in data 10/11/17;
- questa SAC, tramite il supporto dell'Ufficio Messi del Comune di Fusignano provvedeva a consegnare a mano al Sig. Fall Mactar la predetta comunicazione in data 29/03/18 (come risulta da nota rif. 66 del 16/07/18 del Comune di Fusignano);

CONSIDERATO che, come risulta da documentazione acquisita agli atti già a a far data del 21/04/17, la Società GSA Gestione Servizi Ambientali srl si faceva in ogni caso parte attiva (in qualità di soggetto non responsabile e in nome e per conto della Società Autostrade per l'Italia spa), su base

volontaria, per la conclusione del procedimento ambientale in oggetto (rif. nota PGRA/2017/5497 del 21/04/17 di avvenuto ripristino del sito alle condizioni antecedenti l'evento).

DATO ATTO pertanto che, l'evento di che trattasi - dal punto di vista ambientale - risultava già concluso (rif. PGRA/2017/5497 del 21/04/17);

FERMA RESTANDO, tuttavia, la necessità per questa SAC di avviare e concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

DATO ATTO che nei termini previsti non pervenivano contributi scritti da parte dei soggetti interessati,

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopracitato, ARPAE SAC ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, a norma dell'art. 244 c.2;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- il verbale di rilevamento incidente stradale n. 41 del 24/03/17 redatto dalla Polizia Stradale di Ravenna confermava quanto già comunicato da Autostrade per l'Italia spa (con nota acquisita da questa SAC al PGRA/2017/10045 del 21/07/17) in relazione agli estremi del conducente e del proprietario del mezzo (Att. VOLVO FH12 tg. CG132JN -AA50276) a cui era occorso il sinistro;
- le dichiarazioni spontanee verbalizzate del Sig. Fall Mactar riferivano che il conducente stesse percorrendo l'A14 con direzione di marcia Rimini – Bologna quando, finito all'altezza dell'ingresso dell'Area di Servizio Santerno Est, urtava la cuspide di ingresso dell'area stessa; il veicolo proseguiva in avanti sul ciglio erboso e successivamente nel canale di scolo delle acque piovane ove il suo autocarro si ribaltava, sul lato destro.
- il Sig. Fall Mactar precisava, inoltre, che prima dell'urto sentiva un rumore provenire da sotto il camion e non riusciva più a sterzare;
- nel verbale di rilevamento incidente stradale erano riportati i seguenti accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose:
 - ✓ tipo di strada: tratto di strada a 2 carreggiate, a senso unico con 3 corsie;
 - ✓ conformazione: rettilineo;
 - ✓ piano viabile e sue adiacenze: asfaltato senza anomalie;
 - ✓ stato del fondo stradale: asciutto;
 - ✓ condizioni del tempo: sereno;
 - ✓ visibilità: ottima;
 - ✓ illuminazione: dell'Area di Servizio;
 - ✓ traffico: scarso;
 - ✓ relativamente all'accaduto: sul manto stradale non sono state rilevate tracce di frenata o scarrocciamento;

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del “*più probabile che non*”, nota anche come “*regola della preponderanza dell’evidenza*” o “*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*”. Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del “*più probabile che non*” e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell’esigenza di effettività della protezione dell’ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un’azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l’*“id quod plerumque accidit”*, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

RITENUTO che alla luce della complessiva attività di indagine svolta - secondo la regola probatoria del “*più probabile che non*” (Consiglio di Stato n.3465/2014 e n. 2532/2012), sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza - si possa individuare per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, la responsabilità della contaminazione in capo ai seguenti soggetti:

- 1) Conducente del mezzo: Sig. Fall Mactar nato il 09.02.1968 a Dakar (Senegal), residente in Occhiobello (RO) via Eridania 317 int. 1.
- 2) Proprietario del mezzo: impresa individuale Sorrentino Luigi (CF: SRRLGU54S11C129I) con sede legale a Casola di Napoli (NA), Via Roma 180;

in quanto si ritiene non sussistano le condizioni per poter escludere con certezza il contributo di un eventuale anomalia/guasto meccanico occorso al mezzo.

Si conclude non vi siano modalità tecniche per quantificare con esattezza la distribuzione degli specifici contributi alla contaminazione da parte dei singoli soggetti individuati come responsabili.

Visto l’art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone “*l’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’art. 253.*”;

Visti gli atti e richiamati i verbali stilati;

DISPONE

- 1) DI INDIVIDUARE quali responsabili della potenziale contaminazione rilevata nell’area in oggetto i seguenti soggetti:
 - a) Conducente del mezzo: Sig. Fall Mactar nato il 09.02.1968 a Dakar (Senegal), residente in Occhiobello (RO) via Eridania 317 int. 1;
 - b) Proprietario del mezzo: impresa individuale Sorrentino Luigi (CF: SRRLGU54S11C129I) con sede legale a Casola di Napoli (NA), Via Roma 180.

in quanto si ritiene non sussistano le condizioni per poter escludere con certezza il contributo di un eventuale anomalia/guasto meccanico occorso al mezzo.

- 2) DI CONCLUDERE non vi siano modalità tecniche per quantificare con esattezza la distribuzione degli specifici contributi alla contaminazione da parte dei singoli soggetti individuati come responsabili.
- 1) DI DARE ATTO CHE dal punto di vista ambientale la situazione è già stata ripristinata alle condizioni antecedenti l'evento occorso, come attestato dalla Società GSA Gestione Servizi Ambientali srl stessa - in nome e per conto di Autostrade per l'Italia spa e in qualità di soggetto non responsabile - mediante nota di autocertificazione acquisita agli atti con PGRA/2017/5497 del 21/04/17.

Il presente atto firmato digitalmente è notificato a mezzo PEC ai soggetti di cui al predetto punto 1) del dispositivo, i quali - ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n. 241/90 e s.m.i. - avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potranno esperire ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La presente determina viene comunicata alla proprietà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e a tutti gli Enti e/o soggetti interessati di cui all'art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e s.m.i. per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.